

INDICE

Introduzione	3
Un elemento preliminare	5
Si entra in carcere	5
Visita medica e colloquio psicologico	6
In cella	7
Il patrocinio a spese dello stato	8
Il personale del carcere	8
Trasferimenti	10
La domandina	11
Colloqui e telefonate	11
Pacchi e posta	13
La permanenza in carcere	13
Generi alimentari	14
Attività scolastiche e servizio biblioteca	15
Attività lavorative interne	15
Attività ricreative sportive	16
Servizio sanitario	16
Commissione vitto	16
Spese processuali e per il mantenimento	17
Scarcerazione	18
Il giudice delle esecuzioni	18
Magistrato di sorveglianza e Tribunale di sorveglianza	18
Applicazione e revoca dell'indulto 2006	19
 Misure alternative per i condannati definitivi 	19
Espulsione	23
Permessi premio	25
Permessi per gravi motivi familiari	26
Conclusioni	27

INTRODUZIONE

Continuano a ripeterci che le carceri sono sovrappopolate. E se invece fosse la popolazione ad essere "sovra-imprigionata"?

Basta non rispondere a comando alle condizioni imposte da questo mondo per correre il rischio di finire in galera. Siamo tutti potenziali criminali e visto che tutti possiamo finire in carcere ognuno e ognuna di noi viene già trattato come tale. L'ossessione della sicurezza, dell'emergenza, la manìa giustizialista, l'idea che ogni problema sociale possa essere affrontato con polizia-arresti-codici penali e carcere, domina questa società e non è altro che l'altra faccia del dominio del lavoro, della scuola, della famiglia e della merce sulle nostre vite. Combattere l'idea stessa della prigionia è un obiettivo che tutte e tutti oggi dobbiamo perseguire.

L'istituzione carceraria, in tutte le sue molteplici forme: carcere, Opg, Cie, controllo psichiatrico, camere di sicurezza, carceri minorili, case di accoglienza e altro, è ciò che permette la sopravvivenza del sistema che ci sfrutta e ci opprime in ogni momento della nostra vita.

Coloro che hanno redatto questa guida si battono per la completa distruzione del carcere e l'abolizione del sistema penale. Pensiamo che riforme o aggiustamenti lascino inalterato il modello di punizione e annientamento della personalità di chi viene recluso/a. Per noi non si tratta di costruire nuove prigioni, magari più umane, ma di svuotare quelle già esistenti.

Quelli che si riempiono la bocca di buone intenzioni, che parlano di riformare il carcere, sono gli stessi che prima hanno provveduto a riempirlo. Siamo convinti e convinte che il carcere non sia altro che uno specchio della società. Quella società dove il territorio che abiti non offre nessuno spazio per socializzare, ma solo per produrre e consumare.

La questione carceraria ci riguarda interamente. Perché attraverso la lotta contro il carcere vogliamo cercare di dare maggiore consistenza a quella parola che sembra aver perso consistenza e significati: solidarietà. Organizzarci per lottare contro il carcere significa costruire legami e amicizie che permettano di renderci più forti nelle lotte che portiamo avanti ogni giorno.

Questa guida elenca numerosi diritti di detenuti e detenute, ma anche e soprattutto tantissimi doveri. Come tutti i diritti, anche quelli che riguardano chi è detenuto in un carcere non sono stati concessi magnanimamente dallo stato, al contrario sono stati strappati con la lotta.

L'entusiasmante stagione di rivolte degli anni 70, e anche le lotte che sono seguite, hanno imposto una diversa immagine del detenuto. Non più un disperato da compatire e assistere ma un individuo in grado di comprendere il ruolo del sistema carcerario in questa società, capace di organizzarsi per rivendicare miglioramenti della propria condizione in una prospettiva di abolizione del sistema della punizione e della pena.

È importante che chiunque entri in carcere oggi, sia consapevole di entrare in un luogo che, anche se sembra il luogo della devastazione e dell'abbandono, è anche il luogo dove coloro che vengono considerati gli ultimi della società, i dannati della terra, hanno lanciato l'urlo tra i più poderosi per la trasformazione radicale di questa società basata sullo sfruttamento e sulla punizione.

UN ELEMENTO PRELIMINARE

La Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'uomo e Delle Libertà Fondamentali (ripresa e fatta propria dal sistema giudiziario italiano, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 24 settembre 1955) all'Art. 6; comma 3 recita:

Ogni accusato ha diritto a:

- Essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico:
- Disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
- Difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
- Esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
- Farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata all'udienza.

SI ENTRA IN CARCERE

Ogni ingresso in carcere inizia con la perquisizione personale. Come entri in matricola chiedi di avvertire i tuoi familiari (ti diranno di fare un telegramma) e dichiara l'esigenza di nominare un avvocato (se non hai già un avvocato di fiducia); se sei di nazionalità di altro paese, l'ufficio matricola deve comunicare al consolato o all'ambasciata del tuo paese la tua presenza in carcere, ma ci vuole la tua autorizzazione (tranne per quei paesi a cui la comunicazione è obbligatoria).

Ti vengono prese le impronte digitali, i dati anagrafi e ti vengono scattate le foto.

Hai il diritto di dichiarare se hai problemi di convivenza con altri detenuti per tutelare la tua incolumità personale (tieni presente che questa dichiarazione, in gergo divieto di incontro con altri detenuti, può comportare il tuo trasferimento in altri carceri, ed è comunque una dichiarazione che rimane nella tua cartella; non è un fatto positivo per la permanenza in carcere).

In matricola ti viene ritirato il denaro, l'orologio, tutti gli oggetti di valore (anelli, catenine, ecc.) e gli altri oggetti che necessitano di un controllo (libri, incartamenti, ecc), lacci e cinture. Successivamente, tramite richiesta scritta al direttore, la cosiddetta domandina, puoi ottenere la restituzione dell'orologio se non è di valore, dei libri, ecc.

Il denaro ritirato viene registrato su un libretto di conto corrente, nel quale è indicata la somma di cui disponi, che verrà aggiornato con tutti i successivi carichi (vaglia postale oppure deposito all'ingresso del colloquio per familiari) e scarichi (per acquistare i generi di sopravvitto, fare telefonate, ecc.).

Visita medica e colloquio psicologico

Il medico ti chiede se assumi abitualmente farmaci, se hai problemi di salute, allergie o altro, dipendenze da sostanze stupefacenti e/o alcool.

Puoi comunicare se hai eventuali intolleranze alimentari o necessiti di diete specifiche.

Dopo la visita medica, o il giorno dopo, ti portano al colloquio

con lo psicologo, servizio nuovi giunti: normalmente è un colloquio di nessuna utilità.

In cella

La guardia che ti conduce in cella ti fa firmare un foglio nel quale sono descritte le condizioni della cella; devi controllare che tutti gli oggetti siano nelle condizioni descritte, perché eventuali mancanze o danni riscontrati in seguito, durante o al termine della carcerazione, ti saranno addebitati.

Puoi fare subito un telegramma o una lettera per informare i familiari che ti trovi in quel carcere, sia che provieni dalla libertà, sia che sei stato trasferito da altro carcere, e questo vale anche per l'avvocato. Normalmente le spese postali sono a tuo carico, ma se non hai denaro sufficiente l'amministrazione deve farsi carico della spedizione di questa prima lettera o telegramma. In questo caso devi fare una domandina che accompagna il telegramma o la lettera e chiedi che vengano spediti "a spese dell'Amministrazione".

Se sei privo dell'avvocato di fiducia, puoi nominarne uno o due tramite l'ufficio matricola (devi specificare nome, cognome e la città). Hai diritto a incontrare subito l'avvocato che hai scelto (purché l'avvocato venga in carcere), salvo che l'autorità giudiziaria ponga al momento dell'arresto un divieto temporale, che non può comunque superare i 5 giorni.

Il materiale necessario per la pulizia della cella deve essere messo a disposizione gratuitamente dall'amministrazione penitenziaria (Art. 8 DPR 230/2000 e Art. 8 L. 354/1975), puoi inoltre acquistare a tue spese altri generi. L'art. 5 dell'O.P. prevede inoltre che gli edifici penitenziari siano dotati di locali per lo svolgimento di attività in comune.

Il patrocinio a spese dello stato

Se hai un reddito basso hai diritto all'assistenza di un avvocato di tua fiducia senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali. Il gratuito patrocinio (GP) è ammesso nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, tributario e di volontaria giurisdizione e vale per ogni grado e per ogni fase del processo. E' ovviamente un diritto anche per i detenuti non italiani, che possono produrre un'autocertificazione del proprio reddito in attesa di una dichiarazione del consolato. Invece non può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nei giudizi penali, chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale e chi è difeso da più di un avvocato.

Hai diritto al gratuito patrocinio se non risulti essere proprietario di immobili e il reddito delle persone presenti sul tuo stato di famiglia non supera gli 11.000,00 €. Questa cifra però cambia nel corso degli anni.

II PERSONALE DEL CARCERE

- Il direttore e i vicedirettori.
- La polizia penitenziaria:
 - Assistente, spallina con due, o tre, frecce rosse.
 - Sovrintendente, spallina con una, o più, barre argentate.
 - Ispettore, spallina con uno, o più, pentagoni argentati.
 - Commissario o Comandante, spallina con due o tre stelle argentate.
- L'educatore professionale:

Predispone, organizza e coordina le attività interne: scuola, lavoro, iniziative culturali, ricreative e sportive, in collaborazione con gli altri operatori. Fa parte dell'équipe di osservazione e trattamento, la cui relazione è essenziale per

accedere alle misure alternative.

• L'operatore del Ser.T.:

È dipendente dell'ASL si occupa dei detenuti che presentano problematiche di tossicodipendenza e alcool dipendenza, assistenza sanitaria e riabilitativa, concordati con i Ser.T. di riferimento.

· L'assistente sociale:

L'assistente sociale dell'amministrazione penitenziaria, già C.S.S.A, oggi U.E.P.E. si occupa del rapporto tra il detenuto ed il suo ambiente esterno (famigliare, lavorativo, abitativo, ecc.). In pratica segue il detenuto/a durante le misure alternative (semilibertà, affidamento ai servizi sociali, ecc.).

· Lo psicologo:

Dipende dalla direzione ai fini dell'osservazione e trattamento. Fa parte del personale civile, ma relaziona al DAP (così come l'attività di tutta l'equipe di osservazione).

Inoltre sono presenti, senza essere dipendenti dell' amministrazione penitenziaria:

· Assistenti volontari:

Si occupano di varie attività culturali e anche del vestiario, delle pratiche matrimoniali e scolastiche, dell'incasso di assegni, pratiche pensionistiche per detenuti.

• I mediatori culturali:

Quando ci sono, curano i rapporti tra detenuti non italiani e direzione del carcere.

Per avere un colloquio con ciascuno di questi operatori, devi fare una domandina al al direttore.

Ufficio esecuzione penale esterna (UEPE)

L'indirizzo di quello di Roma è via Ostiense 131, 00154 Roma.

Per gli altri Distretti dell'Italia è sufficiente cercare su un elenco telefonico: UEPE.

TRASFERIMENTI

Per il trasferimento in un altro carcere devi fare istanza, richiesta scritta, tramite il carcere:

- Al provveditore regionale agli istituti di pena.
 Quando chiedi di essere trasferito in un carcere dello stesso distretto (chiedi in che distretto ti trovi).
- Al Ministero della Giustizia Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Quando chiedi il trasferimento in un carcere fuori da quel distretto.

I motivi per chiedere un trasferimento possono essere: motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari.

Da tener presente che l'Art. 42 O.P. dice che: "deve essere favorito il criterio di destinare i detenuti ad istituti prossimi alla residenza delle famiglie".

Se ti hanno rinchiuso in un carcere distante dalla tua residenza puoi chiedere l'avvicinamento ai tuoi familiari richiamando questo articolo.

Nei trasferimenti, traduzioni, ovvero "attività di accompagnamento coattivo delle persone detenute da un luogo ad un altro", è previsto che ti mettano le manette oppure gli schiavettoni. Il regolamento (Art. 42 bis) dice che le manette si devono mettere soltanto se c'è pericolo di fuga del detenuto trasportato, ma in pratica le mettono sempre.

Nelle traduzioni collettive le guardie usano le cosiddette

manette modulari multiple.

La legge dice che: "devono essere adottate le cautele necessarie per sottrarre le persone detenute da curiosità e da ogni forma di pubblicità", ma non si rispettano quasi mai.

LA DOMANDINA

Ogni richiesta scritta va fatta su un modulo A.P. 120, detto domandina, con il quale si presentano alla direzione varie richieste:

- Fare un telegramma o una raccomandata.
- Ritirare un pacco postale.
- Ricevere tramite colloqui quei generi che necessitano di autorizzazione.
- Chiedere un sussidio, se ti trovi senza soldi.
- Chiedere libri in prestito dalla biblioteca.
- Chiedere un cambiamento di cella o di sezione.
- Effettuare colloqui con familiari o conviventi, visivi e telefonici.
- Effettuare colloqui con gli operatori penitenziari e non.
- Frequentare attività sportive, ricreative e culturali o di altro tipo.
- Chiedere le copie di atti e provvedimenti.

COLLOQUI E TELEFONATE

I colloqui sono regolati dall'art.18 O.P. e dall'art. 37 del

regolamento D.P.R. 230/2000; le telefonate sono regolate dall'art.39.

La prima richiesta di colloqui e corrispondenze telefoniche, se sei detenuto detenuta in custodia cautelare, va presentata tramite istanza al giudice competente. Quando avrai superato il primo grado di giudizio dovrai ripresentare il tutto al direttore del carcere.

Puoi fare sei colloqui mensili con congiunti o conviventi, della durata ciascuno di un'ora.

Se i tuoi parenti risiedono in un comune diverso da quello del carcere e nella settimana precedente non hai fatto il colloquio ordinario, puoi chiedere di prolungare l'orario a 2 ore. I colloqui sono ridotti a quattro al mese per i detenuti dell'Art. 4 bis L 354/1975 primo comma.

I colloqui possono essere effettuati con un numero massimo di tre persone adulte per volta. Se i familiari sono più di tre, fai la domandina al direttore. Per congiunti si intendono gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli e le sorelle, e anche i parenti del coniuge o convivente dello stesso grado, gli zii e le zie, i nipoti e le nipoti (Art. 307 comma IV c.p). Per conviventi si intendono coloro che risultano iscritti o iscritte nel medesimo stato di famiglia. Si può però presentare una autocertificazione per affermare lo stato di convivenza.

Si può chiedere un colloquio con una terza persona (non familiare) autorizzata a fare un colloquio mensile. Per incontrare altre persone, devi specificare il motivo straordinario del colloquio, ad esempio motivi di studio, di lavoro, ecc.

Inoltre puoi fare una telefonata alla settimana con congiunti o conviventi di 10 minuti, per i detenuti 4 bis, sono concesse due telefonate al mese.

Fino alla sentenza di primo grado, l'autorizzazione ai colloqui viene concessa dal magistrato che sta procedendo nei tuoi confronti, successivamente alla sentenza viene concessa dal direttore del carcere dove sei detenuto o detenuta.

PACCHI E POSTA

Puoi ricevere quattro pacchi mensili, tramite colloqui familiari, di peso non eccedente i 20 Kg mensili; i libri e i cd non rientrano nel peso e la quantità non è limitata.

I pacchi possono anche essere spediti per posta, ma solo se nei 15 giorni precedenti non hai fatto alcun colloquio visivo.

Puoi ricevere e spedire posta senza limitazioni. Puoi inviare lettere in busta chiusa, ma devi scrivere in modo chiaro il nome del destinatario e sul retro il tuo nome e cognome. La posta devi consegnarla aperta se ti è stata applicata la "censura" (oggi non si chiama così ma il senso è lo stesso), ossia una limitazione alla libertà di corrispondenza per ragioni di indagine e di attività investigativa, oppure per ragioni di sicurezza o di ordine del carcere (Art. 18 ter O.P.).

Attenzione: nessuna autorità né amministrativa (direttore), né giudiziaria (magistrato), può limitare la corrispondenza, né leggerla, quando questa è indirizzata a membri del Parlamento, rappresentanze diplomatiche o consolari del paese di appartenenza, organismi di tutela dei diritti umani e avvocati difensori. In questi casi devi scriverlo esplicitamente sulla busta: "Comunicazione per motivi di giustizia tra l'avv. xxx e l'imputato xxx in relazione al procedimento penale n. xxx della procura di xxx".

LA PERMANENZA IN CARCERE

È regolata dalla legge 354/1975 e le successive modifiche, denominata Ordinamento Penitenziario (O.P.).

I comportamenti non consentiti per i quali sono previste sanzioni disciplinari sono elencati all'Art.77 D.P.R. 230/2000, che costituisce il Regolamento di Esecuzione dell'ordinamento

penitenziario (R.E.).

Come ogni regolamento disciplinare, ogni infrazione comporta una punizione (dalle più leggere a quelle più pesanti). Sono previste: il richiamo, l'ammonizione, l'esclusione dalle attività ricreative e sportive fino a un massimo di 10 giorni, l'isolamento durante la permanenza all'aria aperta, per non più di 10 giorni e l'esclusione dalle attività in comune fino a un massimo di 15 giorni (è la sanzione più grave).

Le sanzioni del richiamo e dell'ammonizione sono deliberate dal direttore; le altre dal consiglio di disciplina composto dal direttore, da un sanitario, dall'educatore e dallo psicologo.

Per ogni sanzione che ricevi puoi opporre reclamo al magistrato di sorveglianza contestando gli addebiti che ti fanno ma anche la modalità di svolgimento, l'andamento del consiglio di disciplina, se ritieni che non ti abbia permesso di esporre le tue ragioni. Il reclamo deve essere fatto entro i 10 gg. dalla notifica dell'avvenuta sanzione (spesso ciò che accade è che le sanzioni non ti vengono comunicate per tempo così che i tempi per il reclamo decorrano)

Puoi chiedere di conferire (termine burocratico che vuol dire parlare con) con il direttore o con i vicedirettori, per mezzo della domandina, se vuoi segnalare ciò che non va, reclami, problemi personali, se vuoi fare richieste fuori dall'ordinario. Si può sempre chiedere di voler conferire con il magistrato di sorveglianza tramite richiesta al Mod. 13.

Generi alimentari

E' consentita la cottura dei cibi in cella con fornello a gas autoalimentato tipo camping.

I generi alimentari e di conforto che si possono acquistare sono elencati in un apposito elenco. Ma per cibi non presenti puoi chiedere al direttore per mezzo della domandina di acquistarli. Puoi spendere se hai un po' di soldi, al massimo, 424,00 euro al mese, ovvero 106,00 euro la settimana, per comprare tutti i prodotti inseriti nell'elenco della spesa e quelli tramite domandina, per spedire telegrammi ed effettuare telefonate.

Attività scolastiche e servizio biblioteca

In ogni carcere ci dovrebbero essere corsi scolastici per la scuola dell'obbligo e per la scuola secondaria superiore. Deve esserti consentita la possibilità di studiare per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e della laurea universitaria. Se fanno difficoltà, protesta perché ti spetta. Deve essere favorito l'accesso alla consultazione di libri nelle biblioteche del carcere. Il rapporto tra detenuto/a e università viene assicurato per mezzo dei volontari.

Attività lavorative interne

Per essere ammesso ad attività lavorativa devi fare istanza alla direzione, con il modulo prestampato che hanno gli scrivani di sezione.

Devi specificare in quale lista vuoi essere iscritto:

- Lista dei posti di lavoro generici o domestici (interni al carcere).
- Lista dei posti di lavoro per qualifica o per mestiere (muratore, manovale, imbianchino, cuoco, ecc.).

I criteri per l'assegnazione dei punteggi in base ai quali viene scelto chi è ammesso al lavoro sono: carichi familiari, ovvero figli o anziani a carico; professionalità e titoli di studio; qualifica professionale; indigenza, anzianità di disoccupazione decorrente dall'inizio della carcerazione.

Attività ricreative sportive

Normalmente l'organizzazione di tali attività è curata da una commissione composta dal direttore, da uno o più educatori, da uno o più assistenti sociali e da una rappresentanza di cinque detenuti con la possibilità di cinque sostituti per questi ultimi. I detenuti sono sorteggiati ogni quadrimestre.

Servizio sanitario

Ogni carcere dovrebbe essere dotato di servizio medico, di servizio paramedico, di servizio farmaceutico e di servizio radiologico. Ma per la maggior parte non funzionano.

Puoi anche acquistare farmaci, purché prescritti dal medico. Puoi richiedere, previa istanza indirizzata alla direzione, di essere visitato da un medico di tua fiducia. L'autorizzazione è concessa dal magistrato fino alla sentenza di primo grado, poi spetta al direttore del carcere autorizzare.

Se vieni colpito da un malore improvviso chiama immediatamente la guardia in servizio nella sezione perché avverta subito il medico per una visita urgente, se il medico non arriva, protesta insieme agli altri detenuti, per far arrivare il medico il più velocemente possibile!

COMMISSIONE VITTO

Con la stagione delle rivolte degli anni 70 i detenuti hanno ottenuto, come abbiamo detto, gran parte dei "diritti" di cui si parla in questa guida, tra questi "diritti" è stata ottenuta l'istituzione in ogni carcere di una rappresentanza dei detenuti, designati mensilmente per sorteggio, per controllare l'applicazione delle tabelle e la preparazione del cibo.

Questa commissione, composta da tre detenuti/e, cui partecipa

anche un delegato del direttore, assiste "al prelievo dei generi, ne controlla la qualità e la quantità, verifica che i generi prelevati siano interamente usati per la confezione del vitto" (Art. 9, legge 354/75 e Art. 12, D.P.R. 230/2000).

Questa commissione ha anche il potere di controllare la qualità e i prezzi dei generi venduti allo spaccio/sopravvitto, che per legge, non possono superare quelli comunemente praticati nel comune ove sorge il carcere. I rappresentanti dei detenuti hanno diritto di esprimere le loro osservazioni al direttore.

Per le persone con problemi di salute è previsto un vitto specifico, così come per le donne incinte o puerpere.

SPESE PROCESSUALIE PER IL MANTENIMENTO

Chi non conosce il carcere si metterà a ridere nel sapere che i detenuti pagano le spese della loro carcerazione! Già, la quota giornaliera di mantenimento è circa 2 € giornalieri (52 € mensili) ma viene modificata in continuazione.

Le spese processuali sono quelle che lo stato spende per realizzare il processo contro di te.

Le une e le altre spese possono essere rimesse, ossia NON pagate. Per ottenere la remissione del debito, così si chiama, è necessario aver mantenuto una buona condotta durante la detenzione negli ultimi tre anni e avere un reddito non alto e non avere beni immobili. Nel caso svolgi attività lavorativa interna o esterna, le sole spese di mantenimento ti vengono tolte d'ufficio dalla busta per i mesi di detenzione in cui hai lavorato. Quando sei uscito dal carcere le spese di mantenimento che NON hai pagato ti verranno richieste; puoi fare ricorso dimostrando un reddito basso, oppure facendotele rateizzare.

Importante: l'istanza di remissione del debito va presentata al magistrato di sorveglianza prestissimo, appena ricevuto l'avviso di pagamento, in questo modo ottieni la "provvisoria sospensione della procedura per il recupero delle somme dovute".

SCARCERAZIONE

Nel momento in cui vieni scarcerato sei invitato ad effettuare la cosiddetta elezione di domicilio, ossia ad indicare il luogo nel quale vuoi che ti vengano consegnati i documenti riguardanti il processo, nel caso devi ancora subire gradi del processo. Puoi scegliere di ricevere gli atti relativi al processo presso il tuo avvocato, cosiddetta elezione di domicilio presso il difensore.

Il giudice delle esecuzioni

È quello che segue l'esecuzione della tua condanna e che stabilisce la fine della condanna stessa e quindi la scarcerazione; è anche quello che applica un indulto o un'amnistia alla tua condanna. La funzione di giudice dell'esecuzione è svolta dal giudice che ha emesso l'ultima sentenza nei tuoi confronti.

Magistrato di sorveglianza e Tribunale di sorveglianza

La legge del 26 Luglio 1975 n. 354 (T.U. sull'ordinamento penitenziario) disciplina la funzione e le competenze del Magistrato di Sorveglianza e del Tribunale di Sorveglianza.

Il magistrato di sorveglianza decide con decreto motivato sulle richieste di permessi o licenze presentate dai detenuti. Il magistrato di sorveglianza è competente anche per l'applicazione e revoca delle misure di sicurezza.

Il tribunale di sorveglianza decide sulla concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali, della detenzione domiciliare, della semilibertà e della liberazione condizionale nonché su tutto quanto attiene alla revoca o cessazione di tali misure, nonché sui reclami in materia di permessi.

Il tribunale di sorveglianza è composto dal presidente, da un altro magistrato di sorveglianza e da due professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica.

Applicazione e revoca dell'indulto 2006

Il 1 Agosto 2006 è entrata in vigore la legge che ha concesso l'indulto nella misura di anni tre e per quanto riguarda la pena pecuniaria nella misura di euro 10.000. Si applica alla sentenza di condanna per reati commessi fino al 2 maggio 2006, con esclusione di alcuni reati, ad esempio violenza sessuale, pedofilia, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione mafiosa o terroristica ed altri.

L'indulto viene revocato a chi, nei cinque anni successivi alla concessione del beneficio, commette un reato colposo per il quale viene condannato ad una pena detentiva superiore ai due anni.

L'applicazione dell'indulto spetta al giudice dell'esecuzione e può comportare l'immediata scarcerazione qualora la pena, per effetto del provvedimento di indulto, risulti integralmente scontata.

MISURE ALTERNATIVE PER I CONDANNATI DEFINITIVI

Lavoro all'esterno

(Art. 21 O.P.)

Consente di uscire dall'istituto per svolgere attività lavorativa o frequentare corsi di formazione professionale.

Possono accedervi:

- I condannati definitivi per reati comuni senza alcuna limitazione relativa alla posizione giuridica e al periodo trascorso in carcere.
- I condannati per reati indicati nel comma 1 dell'Art. 4 bis O.P., dopo un terzo della pena e comunque non oltre 5 anni.
- I condannati all'ergastolo dopo l'espiazione di almeno 10 anni

E' un provvedimento amministrativo, concesso dal direttore ed approvato dal magistrato di sorveglianza che approva anche il programma di trattamento, ossia orari di uscita, di rientro, percorsi, prescrizioni e altro.

Liberazione anticipata - 90 giorni

(Art. 54 O.P. e Art.103 R.E.)

È concessa dal magistrato di sorveglianza.

È una riduzione della condanna pari a 45 giorni, per ogni 6 mesi di pena espiata. Viene concessa a chi ha tenuto una regolare condotta ed ha anche partecipato all'attività di osservazione e trattamento.

È riconosciuta anche per il periodo trascorso in custodia cautelare e agli arresti domiciliari.

Contro l'eventuale rifiuto del magistrato di sorveglianza puoi proporre reclamo al tribunale di sorveglianza entro 10 giorni dalla notifica del rigetto.

Semilibertà

(Art. 48 O.P. e Art. 101 R.E.)

E' concessa dal tribunale di sorveglianza.

Consente di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per

attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.

Puoi accedervi se sei:

- Sottoposto ad una misura di sicurezza, in qualunque momento.
- Condannato all'arresto o alla reclusione non superiore a 6 mesi.
- Condannato ad una pena superiore ai 6 mesi e hai scontato metà pena, due terzi per i reati di cui all'Art. 4 bis, comma 1 O.P..
- Condannato all'ergastolo e hai scontato 26 anni di detenzione.

La persona in semilibertà esce dal carcere la mattina e vi fa rientro secondo gli orari indicati nel programma di trattamento predisposto dal direttore del carcere e approvato dal magistrato di sorveglianza.

Detenzione domiciliare

(Art. 47 ter O.P. e Art. 100 R.E.)

E' concessa dal tribunale di sorveglianza.

Può scontare la pena agli arresti domiciliari, che si chiama "detenzione domiciliare" quando la pena è definitiva:

- Chi ha compiuto 70 anni, non è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non è stato condannato con la recidiva, legge Ex Cirielli.
- Chi deve scontare una pena o un residuo di pena inferiore ai quattro anni:
- se è donna in stato di gravidanza;
- se è madre o padre di prole inferiore ai 10 anni;

- se è persona in particolari condizioni di salute o di età superiore ai 60 anni;
- se è inferiore ai 21 anni.
- Chi deve scontare una pena o un residuo di pena inferiore ai due anni, indipendentemente dalle condizioni sopra descritte, se non sussistono i presupposti per ottenere l'affidamento in prova e non condannato o condannata per reati di cui al 4 bis o con recidiva.

Detenzione domiciliare per madri

(Art. 47 quinquies O. P.)

Viene concessa dal tribunale di sorveglianza.

Può essere concessa alla detenuta madre di prole di età non superiore a 10 anni dopo l'espiazione di un terzo della pena, 15 anni se la pena è quella dell'ergastolo, e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli.

Affidamento in prova al servizio sociale

(Art. 47 O.P. e Artt. da 96 a 98 R. E.)

L'istanza è rivolta al magistrato di sorveglianza e concessa dal tribunale di sorveglianza.

Se la condanna o il suo residuo pena è inferiore ai tre anni, valutati i risultati dell'osservazione della personalità, il soggetto può essere affidato al servizio sociale per il periodo di pena ancora da scontare, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento contribuisca al reinserimento del reo e assicuri la prevenzione di recidiva; in tale periodo verrà seguito dall'ufficio esecuzione penale esterna.

L'esito positivo del periodo trascorso in affidamento estingue la

pena e ogni altro effetto penale con pronuncia del tribunale di sorveglianza.

Affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari

(Art. 94 D.P R. 309/90 e Art. 99 R.E.)

L'istanza è rivolta al magistrato di sorveglianza e concessa dal tribunale di sorveglianza.

Può esservi ammessa la persona tossicodipendente e/o alcool dipendente, con condanna o residui di pena inferiori ai 6 anni, 4 se per reati di cui all'Art. 4 bis O.P., che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, d'accordo con il servizio tossicodipendenze della sua ASL.

Liberazione condizionale

(Art. 176 C.P. e art. 682 C.P.P.)

Può essere riconosciuta a chi ha scontato almeno 30 mesi e comunque almeno metà della condanna inflitta qualora il rimanente della pena non superi i 5 anni; se recidivo/a almeno 4 anni di pena e non meno di tre quarti; se condannato/a all'ergastolo gli anni scontati devono essere almeno 26.

Importante: anche se sei di nazionalità non italiana, senza permesso di soggiorno e senza documento di identità in corso di validità puoi essere ammesso o ammessa, quando ricorrono gli altri presupposti, al lavoro all'esterno ed alle misure alternative alla detenzione.

ESPULSIONE

L'espulsione la può richiedere il detenuto o la detenuta se

interessa tornare al proprio paese a scontare la condanna.

Oppure può essere ordinata dal magistrato di sorveglianza, ma solo nei confronti del cittadino o della cittadina straniera già detenuta per una condanna definitiva, se mancano meno di due anni alla fine della pena.

Vi è l'eccezione di alcune condanne ritenute gravi, in questi casi la condanna deve essere espiata obbligatoriamente nel paese dove hai subito la condanna.

L'espulsione può essere ordinata solo se puoi ricevere un'espulsione amministrativa, ossia se sei ritenuto o ritenuta "irregolare", senza permesso di soggiorno.

A volte succede, e succede troppo spesso, che l'espulsione non è ordinata dal magistrato di sorveglianza, ma da organi di polizia. In questo caso è illegale, verifica dunque sempre l'intestazione e la firma al foglio di espulsione.

L'espulsione può anche essere sollecitata dal condannato o dalla condannata, se preferisci tornare al paese di origine.

Importante: contro il provvedimento di espulsione del magistrato di sorveglianza ti puoi opporre facendo ricorso al tribunale di sorveglianza entro dieci giorni. Fino alla scadenza di questi 10 giorni o, se hai fatto opposizione, fino alla decisione del tribunale, l'espulsione non può essere eseguita; durante questo termine però rimani in carcere.

Nell'opporti all'espulsione puoi sostenere che hai chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno e non hai avuto risposta, oppure hai avuto un rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno ed hai fatto ricorso al TAR, o ancora che la tua eventuale espulsione può compromettere la tua incolumità personale, poiché al tuo paese hai ricevuto minacce o anche sono assenti garanzie giuridiche.

Quando il provvedimento di espulsione è definitivo, sia nel caso l'abbia richiesto tu, oppure sia stato ordinato dal magistrato, non è ancora eseguibile fino a quando le autorità del tuo paese di origine non abbiano rilasciato i documenti necessari per il rimpatrio. Per tutto questo tempo resterai in carcere.

Se vuoi abbreviare questa permanenza in carcere e se ti interessa accelerare l'espulsione, devi cercare di produrre eventuali documenti di identità in tuo possesso. Può accadere infatti che dopo la decisione del magistrato passino ancora molti mesi prima che l'espulsione venga eseguita, durante i quali rimani in carcere.

Se hai scontato interamente la pena in carcere, l'espulsione non può più essere eseguita, ma il questore potrà comunque ordinare l'espulsione amministrativa, a cui ti puoi opporre facendo ricorso al TAR.

Nel caso di espulsione eseguita, per dieci anni è vietato il rientro in Italia.

PERMESSI PREMIO

Se hai una condanna non superiore a 3 anni, li puoi chiedere appena condannato.

Se hai una condanna superiore a 3 anni, li puoi chiedere dopo un quarto della condanna, per reati non appartenenti all'Art. 4 bis comma 1 O.P.

Se il reato per il quale sei stato o stata condannata appartiene all'Art. 4 bis comma 1 O.P. devi aver fatto metà condanna.

Se la condanna è all'ergastolo, li puoi chiedere dopo aver trascorso in carcere almeno 10 anni.

Per richiederli devi fare un'istanza al magistrato di sorveglianza.

Questi sente il parere, non vincolante, del direttore del carcere e degli educatori, quindi li concede o li rifiuta; contro la sua decisione puoi fare ricorso al tribunale di sorveglianza entro 24 ore.

Ciascun permesso premio può avere una durata non superiore ai 15 giorni e non più di 45 giorni per ciascun anno di carcere.

Permessi per gravi motivi familiari

(Art. 30 O.P.)

Nel caso di eventi familiari di particolare gravità, il magistrato di sorveglianza può concedere agli internati e alle internate il permesso per recarsi a visitare l'infermo, con le cautele previste dal regolamento e con la previsione della scorta.

Per gli imputati e le imputate, durante il procedimento di primo grado, il permesso può essere concesso dal giudice presso cui pende il processo; dopo la sentenza di primo di grado, dal presidente della corte d'appello.

Se non rientri in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo e l'assenza si protrae per oltre 3 ore e non più di 12 sei sanzionato o sanzionata in via disciplinare. Negli altri casi sei sanzionato o sanzionata per il reato di evasione ex-art. 385 c.p.

La legge Cirielli sulla recidiva (recidivo e recidiva è chi compie un reato appartenente alla stessa fattispecie, ad esempio reati contro il patrimonio, nell'arco di cinque anni), del 5 dicembre 2005 n. 251, ha prolungato il periodo per poter accedere alle misure alternative e ai permessi premio per quei detenuti e quelle detenute, ai quali e alle quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'Art. 99, comma 4, C.P.

CONCLUSIONI

Vivere in carcere non è facile. E chi ha la sfortuna di varcare quella soglia purtroppo non tarda ad accorgersene.

Detenuti e detenute hanno qualche diritto, strappato grazie alle dure lotte portate avanti soprattutto dentro il carcere, ma hanno anche una serie sconfinata di doveri.

L'isolamento, su cui è costruita la prigione, si poggia non solo sull'esclusione dalla cosiddetta società civile ma anche su tutta una serie di regolamenti dei comportamenti che devono scandire la vita in detenzione.

Diritti che restano spesso sulla carta e doveri che martellano quotidianamente la spesso fragile sopravvivenza tra quelle mura.

Perché in carcere la libertà è anche quella di rimanere seduti, sdraiati o in piedi quando si vuole farlo!

Ogni carcere è diverso dall'altro e per questo motivo questa guida ha scelto di non dare nessuna indicazione su come comportarsi con le guardie carcerarie o con gli altri detenuti. Ognuno e ognuna troverà da sé, e con la solidarietà e il sapere dei compagni o delle compagne di detenzione, i modi per rendere meno gravosa la propria permanenza in galera.

Solo un consiglio.

Lo Stato tratta i delinquenti in massa come pericolo sociale ma poi li demolisce uno ad uno.

Una delle funzioni del carcere è quella di riprodurre internamente l'esclusione su cui si fonda. Isola e divide, separa e spezza ogni

legame con il mondo esterno.

Nelle carceri italiane un detenuto su tre fa uso di psicofarmaci per sopportare meglio la detenzione e la direzione carceraria alimenta questo fenomeno perché favorisce la gestione del disagio interno.

Gli psicofarmaci isolano i detenuti e addormentano le facoltà critiche e le capacità di reazione contribuendo così a creare soggetti docili e facili da controllare.

Cercate con ogni mezzo di non cadere in questa trappola.



LA LIBERTA' NON CADE DAL CIELO, SI STRAPPA!

Siamo una rete di compagni e compagne costituitasi all'indomani degli arresti del 15 ottobre 2011, uniti dalla volontà comune di non lasciare sole\i le\i giovani compagne\i arrestate\i durante quella giornata di rabbia e rivolta.

Ciascuna/o di noi è portatrice e portatore di una propria specificità di pensiero e di azione. Siamo accomunate/i dall'idea che la solidarietà sia un'arma per scardinare l'isolamento, l'indifferenza e la paura che i poteri infondono nelle vite di gruppi e individui.

Siamo consapevoli dell'importanza oggi di sostenere e consolidare relazioni di confronto e condivisione sulle tematiche del controllo, della repressione e della reclusione, sia che si tratti di un carcere, di un cie o di un opg. Pensiamo che porre delle solide basi per non essere impreparate/i nel momento in cui l'accanimento giudiziario dello stato si fa sentire sia di aiuto all'avanzamento delle lotte sociali e di liberazione che si portano avanti. Pensiamo che organizzarsi sia necessario.

Abbiamo intenzione di portare avanti progetti di sensibilizzazione sulle tematiche anticarcerarie, con l'obiettivo di informare e di sviluppare pensiero critico, mettendo a disposizione gli strumenti necessari a saper fronteggiare le diverse situazioni che ci si possono porre davanti.

Non vogliamo essere né specialiste/i, né delegate/i delle

tematiche antirepressive e di chiunque lotta per un mondo senza classi e senza autorità: pensiamo sia opportuno creare e diffondere responsabilità comuni, affinché nessuna persona colpita dalla repressione si senta né rimanga sola.

Siamo convinte/i che le migliori risposte alla repressione restano e sono in ogni caso la solidarietà e il proseguimento delle lotte.

Abbiamo scelto il nome "Evasioni" per affermare le tensioni di liberazione che animano ciascuna/o di noi e abbiamo trovato nella forma rete la modalità dinamica ed aperta a tutte e tutti, per condividere, autogestirci e interagire: questi per noi sono gli strumenti con cui poter far fronte alla controrivoluzione dello stato e un modo efficace per tracciare cammini verso la costruzione di un mondo libero dal capitale e dall'autorità.

Viviamo tempi di indifferenza e rassegnazione, isolamento e solitudine. La repressione avanza e colpisce ogni germoglio di ribellione affinando i suoi dispositivi. Il controllo si fa sempre più invasivo. Praticare qui ed ora forme di solidarietà antirepressiva è il primo passo necessario: non basta immaginare un mondo libero, bisogna praticarlo nella lotta. Ma viviamo anche un tempo in cui nuove possibilità si profilano all'orizzonte, bisogna saperle cogliere e alimentarle.

Se evadere è un istinto naturale per ogni prigioniera e prigioniero che non vuole farsi addomesticare, lottare è una scelta consapevole per rompere le catene dell'oppressione e dello sfruttamento.

LIBERE TUTTE E TUTTI

novembre 2012

rete_evasioni@inventati.org www.inventati.org/rete_evasioni

